

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI TRAMITE “VENDING MACHINE”

1. NORMATIVA

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo dei c.d. distributori automatici (“*vending machine*”). L’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni tramite distributori automatici **dotati di memorizzazione elettronica** saranno obbligati alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per tutte le cessioni di beni e prestazioni servizi effettuate mediante tali *vending machine*. A tal proposito, è stata demandata all’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, dei termini per la trasmissione telematica, delle caratteristiche tecniche degli strumenti nonché di ogni altra disposizione necessaria.

Con provvedimento del 30 giugno 2016 (allegato), pertanto l’Agenzia delle Entrate ha definito le informazioni da trasmettere, il loro formato e le modalità tecniche mediante le quali comunicare i dati garantendone autenticità, inalterabilità e riservatezza oltre che gli strumenti ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici – *vending machine*.

Si ricorda che secondo le specifiche tecniche (allegato) di accompagnamento al Provvedimento **si intende per *vending machine* un macchinario che eroga prodotti e servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento mediante uno o più periferiche di pagamento.**

La Vending machine deve essere composta da:

- **Periferica di pagamento**: periferica della Vending machine che gestisce monete e/o banconote e/o transponder (“chiavette”) e/o carte di debito/credito e/o sistemi di pagamento contactless
- **Sistema master** (anche solo Master o S.M.): componente (scheda elettronica dotata di CPU) capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento, memorizzarli e di trasmetterli/comunicarli ad altri apparati)
- **Distributore** (D.A.): erogatore dei prodotti selezionati collegabile al Sistema master

Tali regole tecniche pubblicate dalle Entrate sono necessarie per consentire ai gestori delle vending machine di organizzarsi per tempo in vista dell’obbligo di comunicazione dei dati dei corrispettivi che scatterà **a partire dal 1° Aprile 2017.**

E’ specificato che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica verrà assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1° gennaio 2017, consentano di non incidere

sull'attuale funzionamento degli apparecchi in essere; pertanto, al fine di garantire un passaggio al nuovo regime secondo i principi di **“normali tempi di obsolescenza e rinnovo”** degli apparecchi è stato definito un percorso di **“fiscalizzazione graduale”** delle vending machine, costituito da:

- una soluzione **“transitoria”**, da utilizzare non oltre il 31 dicembre 2022
- una soluzione **“a regime”** che verrà disciplinata con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, infine, metterà a disposizione dei contribuenti e degli operatori del settore del vending **un’area dedicata all’interno del proprio sito internet** in cui trovare i servizi per censire online i propri distributori ed ottenere certificati per **“sigillare elettronicamente” il file XML** con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi nella fase di erogazione dei prodotti. I dati verranno, come detto, “sigillati” elettronicamente e trasmessi *online*, su canale sicuro, all’Agenzia delle Entrate mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi registrati dal distributore. Il sigillo elettronico verrà applicato grazie ad un certificato digitale, rilasciato online dall’Agenzia delle Entrate agli operatori del settore del vending, e garantirà l’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza dei dati dei corrispettivi.

Al termine della fase di censimento, **l’Agenzia fornirà un QR CODE** da applicare su ogni apparecchio in modo da consentire anche al singolo consumatore di riconoscere che il distributore, da cui sta acquistando il prodotto, è conosciuto all’Amministrazione e i dati dei suoi incassi verranno trasmessi alla stessa.

2. DISPOSIZIONI ATTUALI

A seguito di un’attività concertata con l’Agenzia delle Entrate e di una continua richiesta di chiarimenti, in particolare per alcune categorie, si è giunti ad alcune delucidazioni ufficiose da parte dell’Amministrazione finanziaria

2.1 BENZINAI

Per quanto riguarda la categoria degli esercenti impianti di distribuzione carburante l’Agenzia delle Entrate ha attivato un canale di discussione direttamente con l’Unione Petrolifera Italiana la quale, a sua volta, convocherà nelle prossime settimane gli esponenti delle Associazioni di Categoria per discutere delle criticità e delle problematiche alla base del nuovo adempimento. Ciò conferma che la categoria dei benzinai sarà interessata dalla nuova disciplina, ma solo a seguito delle conclusioni **alle quali si giungerà al tavolo tecnico di prossima convocazione**. Questo vuol dire che per tale categoria l’obbligo di invio telematico dei

corrispettivi non scatterà dal prossimo Aprile 2017, ma a seguito del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ratificherà quanto definito presso il tavolo tecnico.

Presumibilmente, l'idea è quella di non gravare l'esercente con una comunicazione *ex novo* dei corrispettivi registrati dai propri distributori automatici, ma di far sì che l'invio di tali corrispettivi sia integrato nel software di comunicazione all'Agenzia delle Dogane (carichi/scarichi) già presente presso tali imprese.

2.2 LAVAGGISTI

Per quanto riguarda la categoria degli esercenti impianti di lavaggio, annessi o meno ad un impianto di distribuzione carburanti, l'Agenzia ha chiarito che, per quanto anche loro ricadano all'interno dell'ambito di applicazione della nuova disciplina, bisogna considerare il pieno soddisfacimento dei requisiti tecnici ad oggi richiesti ed inseriti nel suddetto Provvedimento del 30 Giugno 2016.

Quindi, qualora tali imprese detengano vending machine che rispettino restrittivamente i requisiti richiesti dalla disciplina, dovranno provvedere per tempo al censimento delle stesse ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi già a partire dal prossimo Aprile. Nel caso contrario anche questa categoria dovrà attendere il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che definirà con maggiore precisione le modalità operative per le altre vending machine nel rispetto della nuova norma.

Si tenga in considerazione che, ad oggi, risulta quanto mai improbabile che le vending machine detenute dalle imprese rispettino "alla lettera" le restrittive condizioni tecniche richieste dalla disciplina, quindi si ritiene che buona parte della categoria non sia, almeno per il momento, obbligata all'adempimento già a partire dal 1° Aprile prossimo.